



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 15 dicembre 2009

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 12-13 dicembre 2009 - Sedicesima giornata andata

Atalanta-Internazionale 1-1
Bari-Juventus 3-1
Cagliari-Napoli 3-3
Catania-Livorno 0-1
Chievo Verona-Fiorentina 2-1
Lazio-Genoa 1-0
Milan-Palermo 0-2
Parma-Bologna 2-1
Sampdoria-Roma 0-0
Siena-Udinese 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 15 dicembre 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

1) SERIE A TIM

Gare del 12-13 dicembre 2009 - Sedicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. BOLOGNA

Soc. LAZIO

Soc. MILAN

Soc. PARMA

Soc. SAMPDORIA

Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Parma-Bologna sostenitori della Soc. Bologna accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Lazio-Genoa sostenitori della Soc. Lazio facevano esplodere quattro petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Palermo sostenitori della Soc. Milan accendevano alcuni fumogeni e facevano esplodere tre petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Parma-Bologna sostenitori della Soc. Parma accendevano un bengala e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Roma sostenitori della Soc. Roma accendevano alcuni fumogeni e facevano esplodere quattro petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Roma sostenitori della Soc. Sampdoria accendevano un fumogeno nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, reiteratamente disturbato il portiere della squadra avversaria mediante l'uso di un fascio di luce laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza e per essersi attivata onde far cessare tale deplorabile comportamento.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso sette fumogeni e fatto esplodere sette petardi; per avere inoltre, prima dell'inizio della gara, recato disturbo a calciatori avversari mediante l'uso di un fascio di luce laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza e per essersi attivata onde far cessare tale deplorabile comportamento.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore sei petardi; per avere inoltre, al rientro delle squadre in campo dopo l'intervallo, rivolto un coro insultante ad un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso un fumogeno e fatto esplodere tre petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso tre fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00

LAVEZZI Ezequiel (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, calciato con veemenza il pallone verso l'allenatore della squadra avversaria, colpendole alle gambe; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOCCHETTI Salvatore (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

BRITOS CABRERA Miguel Angel (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

MASCARA Giuseppe (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SNEIJDER Wesley (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LUCCHINI Stefano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PERROTTA Simone (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

POLI Andrea (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

POULSEN Christian Bager (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZARATE Mauro Matias (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

PINZI Giampiero (Chievo Verona)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

GALLOPPA Daniele (Parma)
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)
MILANETTO Omar (Genoa)

QUINTA SANZIONE

ARONICA Salvatore (Napoli)
BIAVA Giuseppe (Genoa)
MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ALMIRON Sergio Bernardo (Bari)
CANNAVARO Fabio (Juventus)
GARICS Gyorgy (Atalanta)
INLER Goekhan (Udinese)
LEDESMA Pablo Martin (Catania)
MARCHINI Davide (Livorno)
MORERO SANTIAGO Eduardo (Chievo Verona)
PADOIN Simone (Atalanta)
PAZIENZA Michele (Napoli)

SECONDA SANZIONE

BURDISSO Nicolas Andres (Roma)
CARDOSO MENDES Tiago (Juventus)
CRISCITO Domenico (Genoa)
EKDAL Albin (Siena)
JURIC Ivan (Genoa)
MAGGIO Christian (Napoli)
MORETTI Emiliano (Genoa)
SANTOS BATISTA Mozart (Livorno)
TOTTI Francesco (Roma)

PRIMA SANZIONE

GENEVIER Gael (Siena)
GILARDINO Alberto (Fiorentina)
ROCCHI Tommaso (Lazio)
SANTANA Mario Alberto (Fiorentina)
SIVIGLIA Sebastiano (Lazio)
ZUNIGA MOSQUERA Juan Camillo (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

ROSI Alejandro (Siena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MUDINGAYI Gaby (Bologna)

SARDO Gennaro (Chievo Verona)

SECONDA SANZIONE

LANNA Salvatore (Bologna)

MEGGIORINI Riccardo (Bari)

TERLIZZI Christian (Catania)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

BIABIANI Jonathan (Parma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

MATRI Alessandro (Cagliari): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

LIVERANI Fabio (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LANDUCCI Marco (Cagliari): per avere, al 35° del secondo tempo, rivolto espressioni ingiuriose ai componenti la panchina della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

PONDRELLI Giuseppe (Napoli): per avere, al 50° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, urlato espressioni ingiuriose nei confronti della tifoseria avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

RINALDI Andrea (Lazio): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

d) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

ORIALI Gabriele (Internazionale): per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 DICEMBRE 2009

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta